Civile Ord. Sez. 2 Num. 16593 Anno 2026
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 27/05/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7799/2020 R.G. proposto da:

Agro' Carmela, Agro' Antonina, Agro' Francesca, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Grasso unitamente agli avvocati Francesco Iacono, Angelo Cacciatore.

-ricorrenti-

contro

Castronovo Vincenzo, Castronovo Domenico, Castronovo Tonina, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Onofrio Campione.

-controricorrenti-

nonché contro

Castronovo Anna Maria.

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1746/2019 depositata il 11/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

1. Anna Castronovo, non coniugata, è deceduta il 20 agosto 2010 senza lasciare figli; la *de cuius* aveva redatto un testamento olografo contenente

esclusivamente un legato di un terreno in favore del fratello Giuseppe Castronovo.

Concorrevano alla successione *ab intestato* i nipoti *ex fratre* della defunta Anna Maria Castronovo per rappresentazione di Antonino Castronovo, Carmela, Antonia e Francesca Agrò, subentrate per rappresentazione alla madre Giuseppa Castronovo, e Vincenzo, Domenica e Tonina Castronovo, eredi in rappresentazione di Giuseppe Castronovo.

Gli eredi di Giuseppe Castronovo hanno convenuto in giudizio gli altri chiamati alla successione, per ottenere lo scioglimento dell'asse ereditario di Anna Castronovo e l'adempimento del legato contenuto nel testamento olografo del 25 ottobre 1992, in favore del loro dante causa Giuseppe Castronovo, e per la condanna dei convenuti ad acquistare da terzi i terreni siti in Favara, contrada Poggio del Conte, ovvero a corrisponderne l'equivalente monetario.

Le convenute hanno eccepito la nullità del legato di cosa altrui, ponendo in rilievo che la testrice aveva precedentemente alienato i beni oggetto della disposizione; hanno chiesto in via riconvenzionale di procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 556 c.c., tenendo conto delle donazioni fatte della *de cuius*; Anna Maria Castronovo è rimasta contumace.

Il Tribunale ha dichiarato aperta la successione e ha disposto la divisione in tre quote, rigettando la domanda relativa al legato per carenza di prova della disposizione a titolo particolare, avendo parte attrice omesso di depositare il proprio fascicolo ai sensi dell'art. 169 c.p.c..

2. Gli attori hanno proposto appello, deducendo l'erroneità della decisione e insistendo per il riconoscimento del legato. Gli appellati sono rimasti contumaci.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1476/2019, premessa l'ammissibilità del deposito in appello del fascicolo di primo grado, ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto valido il legato, affermando che la *de cuius* era consapevole dell'altruità dei beni, avendoli alienati anni prima; ha imposto agli eredi l'obbligo di acquistare i terreni e di trasferirli agli aventi diritto, o di corrispondere il "giusto prezzo" quantificato in euro 130.460, confermando nel resto la sentenza e compensando le spese.

3. Per la cassazione della sentenza Carmela Agrò, Antonina Agrò e Francesca Agrò hanno proposto ricorso affidato a sei motivi.

Vincenzo Castronovo, Domenico Castronovo e Tonina Castronovo resistono con controricorso e con memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 651 c.c., sostenendo che nel legato di cosa altrui la consapevolezza dell'altruità del bene deve risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore, non dagli atti di vendita conclusi anni prima e che la testatrice era incorsa in errore nel ritenersi ancora proprietaria degli immobili. Mancherebbe una qualsiasi manifestazione di volontà del testatore diretta ad obbligare gli onerati a procurarsi la proprietà degli immobili per trasferirli al legatario.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art 651 c.c., la dichiarazione scritta, dalla quale può risultare la consapevolezza da parte del testatore dell'appartenenza ad altri della cosa legata, non deve essere necessariamente coeva al testamento, ma può risultare anche da uno scritto di data a dichiarazione di data anteriore, qualora non sia stata fornita alcuna prova di un mutamento della situazione giuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza da parte del testatore (Cass. 918/1962; Cass. 484/1980).

La sentenza è – perciò – immune da errori in diritto, ben potendo la precedente vendita valere come prova scritta della consapevolezza dell'alienità del bene, non occorrendo che essa risulti dal testamento; non può poi ritenersi che il decorso del tempo costituisca sintomo inequivocabile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di un errore del disponente, convinto che il bene fosse ancora suo (Cass. 619/1965).

La volontà di obbligare l'erede è implicita nella previsione del legato, una volta stabilito che esso aveva validamente ad oggetto un bene altrui e che il testatore era consapevole di non essere proprietario del bene, mentre non rileva né la consapevolezza in ordine al soggetto titolare del diritto che il testatore vorrebbe assegnato al legatario, né l'errore del testatore sulla determinazione della persona cui la cosa apparteneva, o il mutamento della titolarità intervenuto fra il momento in cui il legato è stato disposto e quello dell'apertura della successione.

2. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte di merito considerato che era mutata la situazione di fatto poiché i terreni, ad originaria destinazione agricola erano stati edificati, frazionati e divisi, rendendo impossibile l'esecuzione del legato.

2.1. La censura è inammissibile, poiché valorizza un passaggio, estremamente sintetico, della c.t.u. senza spiegare in che fase o grado del processo le parti abbiano dibattuto in merito alla trasformazione del bene da agricolo a edificato, alla divisione e al successivo frazionamento.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., indichi non solo il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. s.u. 8053/2014), laddove la circostanza asseritamente decisiva risulta dalla c.t.u. ma non è stata presa in esame dalla sentenza, né risulta che sia stata sottoposta al contraddittorio e sia stata oggetto di discussione tra le parti.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 651 c.c., comma primo, e 662 c.c., lamentando che la sentenza abbia posto ad integrale carico dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soli ricorrenti l'obbligo di procurarsi il terreno e di trasferirlo ai legatari, sebbene il prelegato gravi su tutti gli eredi, inclusi i beneficiari, in proporzione alla quota ereditaria.

3.1. Il motivo è infondato.

Il legato immobiliare era stato disposto a favore di un coerede, il fratello della *de cuius* Giuseppe, e che sensi dell'art. 661 c.c. il prelegato è a carico di tutta l'eredità e si considera come legato per l'intero ammontare.

L'espressione «legato per l'intero ammontare» sta a significare che il legato è attribuito per l'intero al legatario anche per la quota che graverebbe sullo stesso beneficiario e che egli riceve l'intero bene devolutogli quale oggetto di disposizione a titolo particolare, non per le sole quote che gravano sugli altri coeredi.

La disposizione grava sull'intera eredità, il che comporta che il beneficiario ha diritto all'intera prestazione o bene promessogli, ma la quota ereditaria che gli compete è calcolata sul valore dell'asse al netto del legato, sicché è entro tali limiti che egli sostiene il peso che deriva dal lascito.

Più in particolare, se il legato ha ad oggetto un bene del testatore, il legatario può prelevare dalla massa il cespite che gli è stato attribuito; l'asse si riduce automaticamente e ciascuno dei condividenti, compreso il prelegatario, otterrà dalla divisione meno di quanto gli sarebbe spettato in assenza della disposizione a titolo particolare.

Nel caso di legato obbligatorio, poiché il legato grava sull'intera massa, si concentrano in capo al prelegatario la posizione di debitore e di creditore della prestazione; qualora l'obbligo sia indivisibile, come nel caso di specie, ove gli eredi, anche se succeduti per rappresentazione, sono tenuti ad acquistare l'immobile nella sua interezza e a trasferirlo al prelegatario (cfr., in tema di contratto preliminare, Cass. 7287/2005; Cass. 27320/2017), il beneficiario può pretendere l'intera prestazione da ciascun coerede, salvo poi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L’obbligo, essendo indivisibile, non può esser frazionato per quote: ciascuno obbligato lo è per l’intero, in ragione della natura della prestazione; la regola trova indiretta conferma nell’art. 1318 c.c. che, con riferimento alle obbligazioni già esistenti nella sfera del *de cuius al momento della successione*, dispone che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte di appello condiviso la stima del bene effettuata dal c.t.u. di primo grado basata su informazioni assunte presso agenti immobiliari, senza indicare le fonti acquisite e senza alcuna documentazione di supporto, utile per la comparazione dei valori; si contesta che il valore del legato andava determinata non con riferimento alla data di apertura della successione, ma a quella di adempimento.

5. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per aver la Corte di merito ritenuto corretta la stima del valore dei beni oggetto del legato effettuata dal consulente tecnico che aveva valutato l’immobile con metodo sintetico- comparativo e dichiarato di assunto informazioni da operatori qualificati per la valutazione dei terreni, indicazioni insufficienti a stabilire quali fossero stati i dati assunti e quali le fonti informative, essendo la motivazione della pronuncia apparente, essendosi la Corte di merito limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza esercitare alcun vaglio critico.

6. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 651 c.p.c., lamentando che la determinazione del prezzo da corrispondere dagli onerati in alternativa all’acquisto dei beni era stata fissata in euro 134.460,00, stimati al momento del decesso invece che al momento dell’adempimento del legato.

7. Il sesto motivo è fondato; restano assorbite le restanti censure, occorrendo procedere ad una nuova stima del valore dei cespiti e alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

determinazione dell'importo che compete al legatario in alternativa al conferimento dei beni legati.

L'art. 651 c.c. dispone che il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

Nella relazione al codice è spiegato che l'obbligazione di versamento del controvalore ha natura facoltativa e non alternativa e che in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile al legatario, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo. Detto obbligo non ha ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro ma, essendo il prezzo sostitutivo della cosa, l'obbligazione è di valore e non di valuta. Ne discende che, proprio per il rapporto tra cosa e prezzo, quest'ultimo non può essere determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione, ma al momento della liquidazione.

Non si giustifica il versamento di una somma tale da eventualmente sollevare l'obbligato dal maggior costo che verrebbe a sostenere per procurare l'acquisto del bene in favore del legatario né che quest'ultimo riceva un importo insufficiente per acquistare la res legata presso il terzo.

La sentenza è, perciò, incorsa nell'errore denunciato, avendo quantificato il giusto prezzo in base al valore dei cespiti al momento dell'apertura della successione.

8. In conclusione, è accolto il sesto motivo di ricorso, sono respinti i motivi primo, secondo e terzo e sono assorbite le altre censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà il merito attenendosi alle indicazioni della presente decisione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il sesto motivo di ricorso, respinge il primo, il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale